

Labirinti Ideali



Modifica ed Adeguamento Terzo Settore

Ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, "Codice del Terzo settore", e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l'Associazione Culturale "LABIRINTI IDEALI", da qui in avanti indicata come "Associazione Culturale LABIRINTI IDEALI - Associazione di Promozione Sociale (In sigla Associazione Culturale LABIRINTI IDEALI A.P.S.)".

Di tale denominazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'associazione continuerà ad operare per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 e art. 6 del Codice del Terzo Settore, con riferimento a quanto previsto dal Comma 1, del D.Lgs n. 117/2017 di seguito elencati:

Art. 5 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE - In vigore dal 11/09/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 Articolo 3

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore

1851



di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività culturali e sociali diverse da quelle soprariportate, secondo criteri e limiti stabiliti nel Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo:

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

Art. 6 Attività diverse - In vigore dal 03/08/2017

Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Inoltre, "Associazione Culturale LABIRINTI IDEALI - Associazione di Promozione Sociale (In sigla Associazione Culturale LABIRINTI IDEALI A.P.S.)", conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività socio-culturali di interesse generale sopra individuate con sistemi erogativi, mutualistici, socio-economici, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo, che saranno esplicitate nello Statuto e nel Regolamento Interno.



STATUTO Associazione Culturale LABIRINTI IDEALI

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Terrasini, Via Palermo, 76/78 quale Ente del terzo settore e sarà denominata "Associazione Culturale LABIRINTI IDEALI A.P.S." in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione ricomprenderà la denominazione, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), "Associazione Culturale LABIRINTI IDEALI - Associazione di Promozione Sociale, in acronimo "Ass. Culturale LABIRINTI IDEALI A.P.S.".

Tutte le locuzioni, loghi e simboli identificativi dell'Associazione, sono di proprietà intellettuale della stessa e l'uso di questi viene autorizzato dal Consiglio Direttivo esclusivamente per fini statutarie e/o istituzionali.

Sedi

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Per il raggiungimento delle finalità sociali, l'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, può istituire sedi, uffici, delegazioni o recapiti in qualsiasi luogo, sia in Italia che all'Estero, ove lo ritenga opportuno e vantaggioso, demandando al regolamento interno le modalità di accesso e utilizzo delle suddette.

Art. 2. L'Associazione Culturale LABIRINTI IDEALI A.P.S.", più avanti chiamata per brevità LABIRINTI IDEALI si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 e art. 6 del Codice del Terzo Settore. Art. 5 qui riportato:

Art. 5 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE - In vigore dal 11/09/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 Articolo 3

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- b) interventi e prestazioni sanitarie;*
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e*





- successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli



utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, secondo criteri e limiti stabiliti nel Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo:

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato

Art. 6 Attività diverse - In vigore dal 03/08/2017

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Inoltre, l'Associazione Culturale Labirinti Ideali APS conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con sistemi erogativi, mutualistici, socio-economici, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo, che saranno esplicitate nello Statuto e nel Regolamento Interno.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- 1) organizzazione e gestione di attività sociali, educative, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della famiglia, delle comunità, delle tradizioni culturali e turistiche, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale come da articolo 5;
- 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale territoriale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 3) organizzazione e gestione di attività sociali di interesse turistico, culturale, sociale o religioso;
- 4) informazione, comunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva, siti web, blog, eventi streaming, social network e tutti i mezzi di comunicazione editoriali, quali riviste, giornali, libri etc.;
- 5) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente,



di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

6) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, culturale, naturalistico, dettato da innovazione e tecnologia applicata, compresi prototipi, processi e prodotti nuovi, purché legati a soddisfare i bisogni espressi e percepiti della comunità;

7) formazione e istruzione scolastica, extra-scolastica e curriculare finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, nonché al sostegno dei NEET.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale e turistico, per la promozione e la diffusione della cultura, dei beni culturali e il patrimonio storico- artistico- naturale e delle zone limitrofe, con spirito di cooperazione e sviluppo; ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, attraverso convegni, conferenze, manifestazioni, workshop e quant'altro idoneo alla disseminazione di informazioni e comunicazioni e si svolgeranno interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, al fine della promozione, valorizzazione, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e/o religioso; nonché l'utilizzo di mezzi, strumenti, tecnologie per l'informazione, televisiva, siti web, blog e la radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ivi compresi strumenti e tecnologie legate ad attività di ripresa video in produzione fotografica, audio/video, cinematografico, docufilm e corto e/o lungo metraggi; inoltre, si proporranno e gestiranno interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione e diffusione della tutela della biodiversità, con attenzione alle particolarità territoriali in supporto ad azioni di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, storico-culturale, naturalistico e turistico, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, per sensibilizzare la comunità al decoro urbano e periurbano, alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; ulteriore strumento sarà lo svolgersi di attività di formazione extra-scolastica, anche a tutela di diversità socio-culturali e multiculturali, inclusivi e interculturali, tutte le attività qui non identificate che saranno proposte o identificate dai soci o da proposte di terze parti, come propedeutiche alle finalità e funzionalità dell'Associazione, saranno comunque valutate e deliberate a funzioni operative dal Consiglio Direttivo come attuabili se queste otterranno l'approvazione a maggioranza dell'assemblea dei soci.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare, a vario titolo, con Enti Pubblici e privati, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.



2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

1. Il recupero delle memorie storiche nei settori della musica, canto, arte, storia, folklore, artigianato, gastronomia, arte bianca, tradizioni popolari e tutto ciò che rientra nel patrimonio immateriale ed identitario delle popolazioni;
2. Organizzare e partecipare a feste, mostre, fiere, sagre, convegni, attività sportive e spettacoli di ogni genere per la promozione e la diffusione dei beni culturali ed ambientali, e dei prodotti tipici dell'artigianato, della gastronomia, dell'agricoltura e del turismo, anche per conto di enti pubblici e/o privati;
3. Indire, organizzare e partecipare a spettacoli, feste, mostre e manifestazioni di ogni genere;
4. Curare l'avviamento dei giovani allo studio e alla conoscenza degli argomenti sopra citati;
5. Acquistare, prendere in locazione o comunque gestire locali o aree pubbliche o private per concerti, spettacoli, mostre, fiere, manifestazioni sportive e attività previste dal presente statuto;
6. Acquistare, istituire e/o gestire strutture, anche stagionali, per la ristorazione quali bar, ristoranti, trattorie, birrerie, tavole calde, pizzerie, gelaterie, pasticcerie ed attività similari;
7. Acquistare, istituire e/o gestire strutture ricreative e sportive quali sale da ballo, discoteche, night club, teatri, sale cinematografiche, bowling, piste di pattinaggio, qualsiasi tipo di campo sportivo, piscine, palestre, ippodromi, cinodromi, velodromi, riserve di pesca, parchi naturali, boschi, ville, giardini zoologici e botanici, impianti sciistici, stabilimenti balneari, acqua park, saune, terme, istituti di bellezza;
8. Acquistare, istituire e/o gestire strutture ricettive quali alberghi, locande, pensioni, residence, case-albergo, multiproprietà, aziende agrituristiche, campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù;
9. Acquistare, istituire e/o gestire agenzie di viaggio, servizi di informazione turistica, agenzie per il trasporto di persone e di merci per via marittima, aerea e terrestre;





10. Acquistare e prendere in locazione, anche finanziaria, immobili, impianti, macchine, strumenti musicali, mezzi di trasporto, costumi e divise, attrezzature tecniche e quant'altro necessario per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
11. Promuovere e realizzare l'approfondimento della conoscenza reciproca tra gli associati al fine di contribuire allo sviluppo della Comunità Sociale Europea, nonché di sviluppare e consolidare la solidarietà tra i popoli;
12. Promuovere e/o gestire programmi per la realizzazione di attività e scambi culturali in collaborazione con le Istituzioni Comunitarie Europee, le Istituzioni Nazionali, i Ministeri le amministrazioni Regionali e Locali;
13. Promuovere, gestire e realizzare attività e servizi per il tempo libero rivolto agli associati;
14. Promuovere nuove località che per caratteristiche turistiche, ambientali e culturali, possano rappresentare meta di grande interesse;
15. Realizzare attività turistiche, quali itinerari e pacchetti, con intento educativo e promozionale, individuando le migliori soluzioni in termini di qualità e servizi da offrire in prevalenza agli associati;
16. Realizzare servizi di informazione ed orientamento per gli associati per tutte le problematiche relative al lavoro, al tempo libero, alla famiglia, alla casa;
17. Organizzare servizi di consulenza professionale rivolti agli associati in materia fiscale, tributaria, civile, penale, amministrativa, direttamente o in collaborazione con società ed enti specializzati;
18. Stipulare convenzioni di ogni tipo per fornire servizi, sconti e opportunità agli associati, sia con enti pubblici e privati, per il raggiungimento degli scopi del presente articolo;
19. Gestire chiese, musei, monumenti, palazzi storici, siti archeologici, gallerie d'arte, centri culturali e sociali, auditorium, biblioteche, pinacoteche;
20. Consulenza e/o interventi nell'ambito della tutela, del ripristino e della valorizzazione dei centri storici e degli habitat rurali, montani, marini, lacustri e fluviali;
21. Promozione e/o gestione di iniziative culturali quali scambi e gemellaggi nazionali ed internazionali e mantenimento dei rapporti con gli emigrati;
22. Istituzione e/o gestione di testate giornalistiche e pubblicazioni di ogni tipo per servizi di informazione e promozione ad indirizzo culturale-ricreativo da offrire in prevalenza agli associati;
23. Costituzione di biblioteche, organizzazione di conferenze, dibattiti, tavole rotonde, istituzione di borse di studio, collaborazione con case editrici per la pubblicazione di collane editoriali di studio e ricerca;
24. Produzione e/o trasmissione di programmi audio-visivi, anche acquisiti da terzi, ed in particolare, programmi informativi su avvenimenti economici, politici, religiosi, storici, culturali, sindacali e sociali;
25. Organizzazione e/o gestione di corsi scolastici a tutti i livelli ed organizzazione e/o gestione di corsi culturali e/o didattici e corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;
26. Istituzione di sedi secondarie e quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi sociali;
27. Partecipare, come promotore o come partner, alla realizzazione di progettazione per l'acquisizione di sovvenzioni e/o finanziamenti da enti pubblici e privati, secondo opportunità da fondi diretti e indiretti, qualunque siano gli enti erogatori e a qualsiasi livello, comunale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi



e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro ulteriori 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 30 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, il Regolamento Interno e il Codice Etico in vigore.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci ordinari (fondatori compresi) o inferiore al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e con durata in carica dei ruoli di 5 anni, rinnovabili all'infinito.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;



- entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti, se diverso dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e del codice etico, qualora sopravvenisse la necessità di modifica, ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sull'assegnazione di ruoli, funzioni e sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, statuto, Regolamento interno e codice etico;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, compresa la modalità in webinar (tali riunioni potranno essere registrate al fine di renderne valida la deliberazione), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e



con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli eventuali enti associati, quali rappresentanti dell'accordo di rete.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

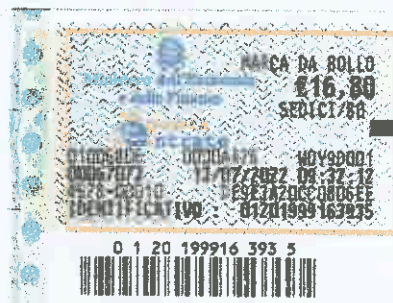
Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- *elegge tra i propri componenti il presidente;*
- *elegge tra i propri componenti il vice presidente;*
- *elegge il tesoriere*
- *elegge il segretario;*
- *attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;*
- *cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;*





- *predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;*
- *individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;*
- *predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;*
- *predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;*
- *conferisce procure generali e speciali;*
- *assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e rimborsi spese (retribuzioni);*
- *propone all'Assemblea i regolamenti, procedure e strategie per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;*
- *riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;*
- *ratifica, accetta e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;*
- *delibera in ordine alla perdita dello status di socio*
- *determina e approva qualsivoglia attività atta al funzionamento dell'Associazione.*

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni, ottemperare alle procedure determinate dal regolamento e provvedere alla pubblicazione o con affissione in sede o con invio a mezzo mail dei risultati.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario, che è facente funzioni da presidente temporaneo. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vice Presidente.

Art. 27.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Vice Presidente riceve mandato dal Presidente divenendone suo Vicario. Il Mandato riporterà l'elencazione delle azioni e delle attività che il Vice Presidente potrà e dovrà ottemperare, nel suo ruolo di Vicario.

Il Tesoriere

Art. 28. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e



comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi amministrativi e statuari. Ha firma disgiunta dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo stesso, nel valore massimo di euro € 50,00, per tutte le altre somme sarà sempre obbligatoria autorizzazione del Presidente e dove necessario del Consiglio Direttivo con formula scritta.

Il Segretario

Art. 29. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Questi dovranno essere sempre aggiornati in tempo utile e secondo normativa nazionale e regolamento interno.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 30. L'Associazione dovrà pubblicare annualmente i bilanci e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai soci, consulenti interni o esterni, compresi eventuali compensi e impegni fiscali contestualmente imputabili ad attività svolta, dovranno essere garantiti da forma di contratto legalmente valido e approvato dal Consiglio Direttivo secondo necessità organizzativa o attuativa. In ogni caso i ruoli e le funzioni dovranno essere resi pubblici e comunicati ai soci in Assemblea. Se ricavi, rendite, costi, proventi o entrate comunque denominate, per tre esercizi consecutivi superano due dei tre parametri stabiliti dalla norma Art. 3 del Cts (Totale attivo pari o superiore a € 110 mila euro annui, ricavi, rendite, proventi pari o superiori a € 220 mila euro annui, n. 5 dipendenti impegnati a tempo indeterminato nell'arco dell'esercizio contabile), il Consiglio Direttivo dovrà nominare un Organo di Controllo, se i proventi, ricavi ed entrate superano il valore di 1 milione di euro, sarà obbligato a nominare un'entità che possa esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo

Art. 31. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad



atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Inoltre l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. L'Associazione può avvalersi di soci e collaboratori sia interni che esterni ai quali, previa delibera del Consiglio Direttivo, può essere assegnato ruolo e funzioni.

Revisore legale dei conti

Art. 32. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, cioè un bilancio superiore a euro 100 mila annui, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 33. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione rientrando tra gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 34. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti (soci);
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti pubblici e privati, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, società e portatori d'interesse, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, legate alla attività statutarie;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.



- i) fondi derivanti da sovvenzioni su fondi diretti e indiretti, emessi da enti pubblici e privati, locali, regionali, nazionali, europei ed internazionali che siano acquisiti attraverso proposte di progetto e/o patrocini, convenzioni a vario titolo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 35. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 36. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 37. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, il quale deve contenere un elenco distinto dei volontari, qualora previsti (Libro Soci);
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (Libro Assemblee Ordinarie e Straordinarie);
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali, comprende anche Organi di Controllo, se previsti;
- d) libro contabilità e/o rendiconto (entrate e uscite), compresi contratti e note di impegno economico e ricevute fiscali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 38. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente e al Consiglio Direttivo dell'associazione, che ne prendono atto e ne autorizzano l'accesso.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.



In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

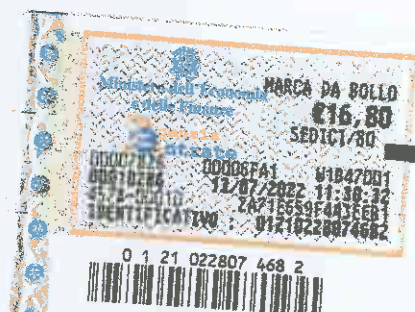
Il presente atto consta di 16 (sedici) pagine e 40 articoli.

Terrasini li 30 Giugno 2022

Viene letto, approvato e sottoscritto all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

- 1) Girolamo DI MERCURIO, nato a Palermo 27/05/1966, residenza a Terrasini Contrada Ruffino snc, codice fiscale DMRGLM66E27G273T
- 2) Michele RANDAZZO, nato a Terrasini il 03/04/1968, residenza a Terrasini via Ruggero Settimo n. 15, codice fiscale RNDMHL68D03L131P
- 3) Gaetano CAROLLO, nato a Palermo il 20/03/1973, residenza a Cinisi Via Renato Guttuso n. 13, codice fiscale CRLGTN73C20G273I
- 4) Giuseppina BILLONE, nata a Palermo il 04/01/1956, residenza a Terrasini via Torre Toledo n.18, codice fiscale BLLGPP56A44G273T
- 5) Monica CECERE, nata a Palermo il 17/08/1971, residenza a Palermo via Tavola Tonda n.4, codice fiscale CCRMNC71M57G273G
- 6) Caterina GIORDANO, nata a Alcamo 22/05/1969 residenza a Partinico Contrada Garofalo n. 6 (via AZ1), codice fiscale GRDCRN69E62A176Y
- 7) Noemi D'ASARO, nata a Partinico 24/06/2000, residenza a Partinico Contrada Garofalo n. 6 (via AZ1), codice fiscale DSRNMO00H64G348R

Terrasini 30 Giugno 2022



FIRMA

Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, over a horizontal line.



Conclaf
Giuseppe Ballone

Massimiliano

Caterina Giallone

Nicola Di Asaro



3 2297 14/07/2022

0,00 **TX622L002297000EE**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TX6

